

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo "General Nursing and Midwifery" conseguito nell'anno 2007 presso la "New Gobind School of Nursing" di Amritsar (India) dalla Parmar Anita nata a Chagran Hoshiarpur-Kerala (India) il giorno 30 maggio 1984, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Parmar Anita è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A11421

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 16 ottobre 2012.

Nomina di un componente effettivo della Commissione integrazione salariale agricola presso la sede INPS di Reggio Emilia.

IL DIRETTORE TERRITORIALE
DEL LAVORO DI REGGIO EMILIA

Visto il proprio decreto n. 22/2010 di ricostituzione della Commissione provinciale per la cassa Integrazione salari in Agricoltura presso la sede INPS di Reggio Emilia;

Preso atto delle dimissioni del sig. Mirco Pellati da componente effettivo in rappresentanza della CGIL - Federazione lavoratori Agroindustria nella commissione CI-SOA, comunicate con la nota trasmessa il 5 ottobre 2012 dalla suddetta organizzazione;

Vista la nota trasmessa il 5 ottobre 2012 della CGIL Federazione lavoratori Agroindustria, con la quale comunica la nomina, quale componente effettivo in rappresentanza di detta organizzazione, il sig. Giovanni Velotti in sostituzione del sig. Mirco Pellati;

Decreta:

Di nominare il sig. Giovanni Velotti componente effettivo della Commissione Integrazione salariale Agricola presso la sede INPS di Reggio Emilia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella apposita sezione Pubblicità legale del sito istituzionale www.lavoro.gov.it e nella *Gazzetta Ufficiale*.

Reggio Emilia, 16 ottobre 2012

Il direttore territoriale: BERTONI

12A11553

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 6 giugno 2012.

Prescrizioni sul rapporto di traino e sugli organi di traino delle macchine operatrici semoventi e trainate.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche, recante le norme del nuovo codice delle strada;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche, recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice delle strada, ed, in particolare, l'art. 300, in base al quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede a dettare, con proprio provvedimento, le prescrizioni cui le macchine operatrici semoventi, qualora abilitate a traino, e le macchine operatrici trainate, devono rispondere per essere equipaggiate con idonei organi di traino;

Visto il medesimo art. 300 citato, il quale stabilisce che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il medesimo decreto, provvede a dettare le modalità di accertamento della massa rimorchiabile delle macchine operatrici semoventi abilitate al traino;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale, n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;



Decreta:

Art. 1.

Definizioni

Per «rapporto di traino» delle macchine operatrici, si intende «il rapporto tra la massa massima a pieno carico della macchina operatrice trainata e la massa a vuoto della macchina operatrice semovente», in cui la massa a vuoto del veicolo traente è comprensiva di liquido di raffreddamento, lubrificanti, carburante, attrezzatura di lavoro riconosciuta e conducente.

Art. 2.

Organi di traino

1. La macchina operatrice semovente deve essere allestita con gancio di tipo approvato secondo le tabelle CUNA ovvero omologato in conformità a norme comunitarie stabilite per macchine agricole semoventi o per autoveicoli.

2. La macchina operatrice trainata deve essere allestita con occhione di tipo approvato secondo le tabelle CUNA ovvero omologato in conformità a norme comunitarie stabilite per macchine agricole trainate o per rimorchi.

2.1 In caso di allestimento con occhione di traino rispondente alla tabella CUNA NC 438-06, può essere trainata da macchine operatrici semoventi o da trattori agricole atte al traino allestite con ganci di traino rispondenti alla tabella CUNA NC 338-02.

2.2 In caso di allestimento con dispositivi di attacco rispondenti alla Direttiva 94/20/CE ovvero alle tabelle CUNA NC 438-40 e CUNA NC 438-55, può essere trainata da autoveicoli atti al traino o da macchine operatrici semoventi atte al traino, allestite con dispositivi di attacco rispondenti alla Direttiva 94/20/CE o alle tabelle CUNA NC138-40 e CUNA NC 138-55.

Art. 3.

*Massa rimorchiabile
delle macchine operatrici semoventi*

1. Il valore massimo della massa rimorchiabile è individuato come la differenza tra la massa massima a pieno carico del complesso, costituito dalla macchina operatrice semovente e dalla macchina operatrice trainata, e la massa massima a pieno carico della macchina operatrice semovente: tale valore è subordinato al rispetto del rapporto di traino, di cui all'art. 1, che non può superare il valore di:

a) 1 per le macchine operatrici di tipo snodato a ruote gommate, per le macchine operatrici a ruote non gommate ovvero per quelle cingolate qualora abbinata ad una macchina operatrice trainata priva di freni;

b) 2 per le macchine operatrici di tipo snodato a ruote gommate, per le macchine operatrici a ruote non gommate ovvero per quelle cingolate, qualunque sia il tipo di frenatura del complesso;

c) 3 per le macchine operatrici a ruote gommate, se il dispositivo di frenatura del complesso è di tipo meccanico;

d) 4 per le macchine operatrici a ruote gommate, se il dispositivo di frenatura del complesso è di tipo misto e automatico;

e) 5 per le macchine operatrici a ruote gommate, se il dispositivo di frenatura del complesso è di tipo continuo ed automatico.

Roma, 6 giugno 2012

Il vice Ministro: CIACCIA

Registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 2012

Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n.13, foglio n. 299.

12A11471

DECRETO 18 luglio 2012.

Recepimento della direttiva 2011/88/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica la direttiva 97/68/CE per quanto riguarda le disposizioni per i motori immessi sul mercato in regime di flessibilità.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

E

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Visto l'art. 229 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo codice della strada» e successive modificazioni, che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;

Visti i commi 5 e 7 dell'art. 106 ed il comma 1 dell'art. 114 del nuovo codice della strada che stabiliscono la competenza del Ministro dei trasporti, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in materia di norme costruttive e funzionali, nonché in materia di emissioni inquinanti, delle macchine agricole e delle macchine operatrici;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi

